SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1976

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » **(1742)**:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 717, 721, 727 e *passim*
ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione* 718 725, 727 e *passim*
BERLANDA 724
CALVI 724, 727
CARENINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 727
MANCINI 721, 726
PORRO 725
TALAMONA 724, 730

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

P O R R O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (1742)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del

Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione ».

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento in esame è stato già affrontato una prima volta il 18 dicembre 1974 In quell'occasione misi in rilievo che, pur trattandosi di adeguare la legislazione italiana alla direttiva comunitaria in materia di sicurezza del materiale elettrico, ci trovavamo in presenza di un provvedimento abbastanza complesso, quanto meno per la formulazione che ci era pervenuta. Si decise allora di rinviare l'esame del provvedimento stesso ad una seduta successiva, che si tenne il 9 aprile 1975, nel corso della quale svolsi la relazione e proposi una serie di emendamenti al testo presentato dal Governo. La seduta si concluse con la nomina di una Sottocommissione per l'esame della materia, che nel frattempo si era allargata sia per iniziative assunte dal Governo, sia per le considerazioni svolte dal vostro relatore e dai colleghi nel corso del dibattito preliminare.

Si tenne, senza perdere tempo, una prima seduta della Sottocommissione nel corso della quale il rappresentante del Governo (che per l'appunto era l'onorevole Carenini, presente anche alla seduta odierna) espresse un'opinione nettamente contraria all'impostazione emersa in Commissione. A seguito di quell'incontro in Sottocommissione, ebbero luogo interminabili discussioni presso il Ministero dell'industria, alle quali parteciparono anche rappresentanti del Ministero del lavoro particolarmente interessato ai problemi della sicurezza; ma in tali conferenze non si addivenne a nulla di concreto. Anzi, si delinearono posizioni estremamente rigide sia da parte del Ministero dell'industria che da parte del Ministero del lavoro in merito agli emendamnti presentati. Qual era la materia fondamentale del contendere? Anzitutto se per l'avvenire si sarebbe potuta tollerare l'esistenza di organi di normalizzazione, cioè di organizzazione spontanei, anche se poi giuridicamente riconosciuti come per esempio la CEI, che studiano i problemi del settore nell'interesse della generalità dei cittadini e degli operatori economici e suggeriscono, sulla base di esperienze anche internazionali, la direttiva da seguire per assicurare al mercato un prodotto che non solo risponda alla « regola d'arte » e alla norma sicentifica, ma che garantisca nel contempo anhe il massimo di sicurezza per quanto riguarda le persone, gli animali e le cose e permetta di conseguire una uniformità di produzione, evitando che i singoli paesi realizzino articoli e congegni elettrici non utilizzabili fuori dai propri confini.

Sorgendo un problema di sicurezza, nel senso di protezione delle persone, degli animali e delle cose, il Ministero del lavoro tramite i suoi funzionari opinava che giudice inappellabile, qualificato ad esprimere un parere in materia di sicurezza fosse lo stesso Ministero. Senonchè, a quelli della sicurezza bisognava associare anche i requisiti di natura tecnologica, le prospettive imposte dal progresso scientifico; pertanto la discussione si protrasse senza raggiungere alcun risultato.

Un'altra grossa questione posta in evidenza era quella del modo migliore per dare pubblicità alle norme una volta che fossero state emanate. I rigoristi dei Ministeri affermavano che tutto doveva essere riportato nella *Gazzetta Ufficiale;* il vostro relatore sostenne invece che, così come avviene per altri settori di comunicazione e più di frequente all'estero, le norme di sicurezza concordate dovevano essere riportate in pubblicazioni tecniche e trovare legalizzazione nella pubblicazione al massimo per richiamo dei titoli delle norme nella *Gazzetta Ufficiale,* oppure su di un organo puramente tecnico qual è in Italia il bollettino del Consiglio nazionale delle ricerche. Sulla questione si è sviluppata una discussione interminabile, anche perchè nel dibattito si è inserito un elemento di natura economica che non va disatteso. Si affermava infatti: ma la *Gazzetta Ufficiale* costa poco, al massimo 300-500 lire per fascicolo, una pubblicazione tecnica costa molto di più, 1.500 lire e oltre; quindi ne potrebbe deriva-

re un illecito guadagno, fatto questo che deve essere assolutamente evitato.

Si iniziava di conseguenza una serie di contatti con i Ministeri dell'industria, del lavoro e con i rispettivi uffici legislativi; finalmente si raggiunse una base di accordo; entrò così in mio possesso un primo testo del disegno di legge emendato, ufficioso che accoglieva evidentemente un certo numero di proposte correttive al progetto originario, ma il documento è stato quasi subito superato da un secondo schema, sempre ufficioso, sul quale non esiste, tra i funzionari dei Ministeri, l'unanimità di consensi. Il nuovo testo accetta alcune soluzioni transattive, pur mantenendo la facoltà, da parte del Ministero del lavoro per quanto riguarda l'infortunistica, di esercitare la massima vigilanza e il massimo controllo e rendere al contempo le cose più facili sia per quanto si riferisce alla possibilità di utilizzare per l'immane lavoro enti specializzati, sia per attuare con la massima razionalità e completezza la diffusione delle norme.

Questo è il testo che il vostro relatore ha recepito e che si è permesso di trasmettere alla Presidenza della Commissione perchè venisse distribuito tra gli onorevoli colleghi.

Gli emendamenti suggeriti possono essere accettati anche se non soddisfano in pieno l'impostazione originaria, che avevo creduto utile proporre, ma non possiamo non ricordare che il periodo di diciotto mesi concessoci per adottare la direttiva comunitaria sta per scadere e che è necessario giungere al più presto ad una conclusione almeno in un ramo del Parlamento. Se poi l'esperienza dimostrerà che la conclusione alla quale perverremo non è perfettamente rispondente alla funzionalità desiderata, in particolare dal mondo degli operatori economici del settore, vorrà dire che il Parlamento sarà chiamato a correggere quelle che potranno essere state le insufficienze di formulazione della legge, oggi insuperabili.

Il provvedimento come ho avuto occasione di affermare riveste importanza fondamentale per il nostro paese, che è riuscito a crearsi un'industria di prodotti elettrici talvolta molto sofisticati, universalmente apprezzata e che gode di una notevole corrente di esportazione. L'approvazione del provvedimento, d'altra parte, è anche importante perchè il vuoto legislativo in materia comportava la chiusura delle vie all'esportazione dei nostri prodotti e di converso, operando in senso negativo, apriva i nostri mercati interni alla produzione degli altri paesi della Comunità europea che hanno armonizzato la propria legislazione, per quanto riguarda la sicurezza. Inoltre l'approvazione del disegno di legge ci permetterà di produrre articoli, congegni elettrici e di stabilire procedure per le installazioni elettriche rispondenti senza dubbio e contestazioni ai requisiti richiesti dalla Comunità europea.

Venendo a trattare del testo al nostro esame, debbo dire che all'articolo 1 non sono state apportate modifiche; si tratta dell'articolo fondamentale, il quale dice che le disposizioni si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con alcune (ne vengono elencate otto, per l'esattezza) eccezioni.

Già in altra occasione è stato chiesto: perchè le eccezioni? La ragione è che questo materiale è oggetto di separate disposizioni; in sostanza, anche in sede di Mercato comune non sono ancora d'accordo su di una disciplina generalizzata di tutti i settori, ed allora hanno formulato una normativa per ora limitata, quella che si è rivelata raggiungibile riservandosi, man mano che si avvicineranno e si incontreranno le posizioni delle diverse parti, di enunciare nuove direttive ad integrazione, che costituiranno quella di base.

Vi è poi un ultimo punto di questo articolo, la lettera *i*) che riguarda il materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea. Questo significa che la produzione di materiale elettrico non destinata all'Italia, ai paesi del Mercato comune e ad altri paesi che non abbiano proceduto alla normalizzazione, può non tenere conto di queste orme. In sostanza si possono esportare articoli più economici, meno curati, con minori caratteri-

stiche a tutela della sicurezza, purchè si trovi l'acquirente. Questo aspetto del problema è stato sottolineato in termini paradossali, per dimostrare in sostanza quali sono le conseguenze di una indiscriminata libertà che per ora il Mercato comune deve accettare.

All'articolo 2 è stato introdotto, secondo la proposta del vostro relatore, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « in commercio », le altre « sul territorio della Repubblica ». Un emendamento chiarificativo per il quale è superfluo ogni commento.

Inoltre, in base alla mia proposta, si debbono sostituire, quando si incontrano, le parole « in caso » con le parole « in stato », perchè si tratta di terminologia tecnica e quindi, per la correttezza del testo, indispensabile, quando si voglia dire: « nella o in condizione ».

Il terzo comma aggiuntivo vuole essere un elemento tranquillizzante, rivolto a garantire che nessun ostacolo può essere frapposto alla libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente articolo. Ossia, non può essere bloccata la circolazione del materiale realizzato secondo le disposizioni contenute in quest'articolo, salvo situazioni eccezionali previste dalla direttiva comunitaria, alla quale si fa richiamo nel testo del provvedimento

Modifiche sostanziali sono state apportate all'articolo 3. Esso è stato modificato sia rispetto al testo governativo, sia rispetto al testo che mi ero permesso di presentare in occasione delle precedenti discussioni. In quest'ultimo si dava alla CEE, al CNR, e al CEI la facoltà di essere organismi di normalizzazione, quindi la facoltà di creare la norma, sempre che questa avesse trovato l'approvazione ufficiale.

L'elaborazione finale del secondo comma suona invece così: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa con proprio decreto l'organismo nazionale incaricato di partecipare all'elaborazione delle norme armonizzate di cui al comma precedente ». Con la nuova formulazione si è ottenuto che l'organismo nazionale di normalizzazione venga, sia pure a seguito di un'autonoma designazione da parte del Ministro, associato al Ministero dell'industria per l'elaborazione delle norme armonizzate; si è trovata perciò una forma di collaborazione accettabile fra la pubblica Amministrazione e l'ente specializzato operante da decenni.

L'articolo si chiude secondo logica con il comma che segue: « Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono recepite le norme armonizzate di cui al primo comma del presente articolo e rilevanti ai fini della sicurezza ». Con ciò si raggiunge l'obiettivo di rendere pratica e sollecita la pubblicazione ufficiale delle norme riguardanti la sicurezza pubblica senza demandarla esclusivamente ad una pubblicizzazione da parte del CEI o al bollettino del CNR. Anche questa è una soluzione transattiva tra le diverse istanze scaturite dall'estenuante scambio di opinioni svoltosi in sede governativa.

Vorrei rilevare che nel testo sottoposto all'attenzione della Commissione si dice: « sono recepite le norme armonizzate » e non « sono elaborate » e tanto meno « sono pubblicate ». Di quanto concordato non si deve modificare neppure una virgola, in quanto ne deriva la seguente logica interpretazione: sussiste la facoltà di pubblicare, se si vuole, se lo si ritiene necessario l'intero testo della norma, ma rimane la facoltà di richiamare solo il titolo del testo ufficiale che poi dovrebbe apparire in separata e più completa pubblicazione. Ritengo la formula una soluzione estremamente valida, in quanto consente un'ampia libertà di comportamento in relazione alla pubblica utilità. Difatti, se il testo della norma è di cento pagine ed è intercalato da moltissimi disegni, sarà utile pubblicarlo in testo separato, favorendo una migliore conservazione e una più facile consultazione. In tale caso il testo della norma può essere richiamato nella *Gazzetta Ufficiale* solo per il titolo; mentre rimane sempre la possibilità di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* altri provvedimenti per esteso.

In sostanza, la nuova formulazione della disposizione non chiude nessuna possibilità

ed ha soddisfatto, sia pure sul piano del compromesso, le varie istanze emerse nelle lunghe discussioni ministeriali.

In armonia con quanto s'e già posto in rilievo, il terzo comma, radicalmente emendato, recita: « Le norme armonizzate, di cui al comma precedente, saranno individuate sentita la Commissione costituita da un rappresentante, rispettivamente, delle Amministrazioni pubbliche interessate, dei costruttori, dei lavoratori e dell'organismo incaricato della normalizzazione, di cui al secondo comma del presente articolo ». La norma ha subito un processo di democratizzazione, mediante la chiamata in causa di tutte le parti interessate all'individuazione delle norme da armonizzare affinchè di tutte venga acquisito il parere.

Una volta recepita, la norma armonizzata verrà resa pubblica mediante la pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* per esteso o il suo richiamo per titolo.

La nuova elaborazione dell'articolo 3 del disegno di legge anche se non ha trovata unanimi consensi mi pare accettabile e produttiva di effetti positivi.

Veniamo ora all'articolo 4 che è rimasto quasi identico. Le principali sigle che nel testo da me presentato, trattandosi di organismi esteri, avevo citato nella lingua originaria, vengono restituite alla lingua italiana, così com'erano nel testo originario.

L'articolo 4 è del seguente tenore: « Ove non siano state ancora stabilite norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 in materia di sicurezza, si presume rispondente alle disposizioni del precedente articolo 2 il materiale elettrico costruito secondo le disposizioni della CEE-el (Commissione internazionale della regolamentazione per l'approvazione del materiale elettrico) o della IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale), recepite in Italia secondo la procedura di cui all'articolo 3 ». Le modifiche apportate sono puramente di forma e non di sostanza.

All'articolo 5 vi è una modifica nella prima riga, dove si sostituiscono le parole « Ove non esistano », con le altre « Ove non siano state ancora stabilite ». Alla fine dell'articolo viene poi introdotta dopo le parole « a quella che è richiesta in Italia » l'aggiunta: « e che sia attestata da un laboratorio o Istituto riconosciuto dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato ». Nell'ipotesi di una totale assenza di norme armonizzate, è necessario in un primo caso riferirsi alle norme internazionali e precisamente a quelle stabilite dalla Commissione internazionale della regolamentazione per l'approvazione del materiale elettrico: la CEE-el oppure la IEC. Quando non vi fossero nemmeno queste possibilità, è sufficiente che l'esecuzione del materiale elettrico sia rispondente alle norme accettate in sede di piccola Europa.

Il testo dell'articolo 6 viene sostituito nel primo comma dal seguente: « Salvo prova del contrario, ed ancorchè non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2 il materiale elettrico per il quale il costruttore o l'importatore possa presentare apposita attestazione rilasciata da uno dei laboratori od istituti di cui al precedente articolo 5 ». Poi, il contenuto del secondo comma rimane invariato nella sostanza.

In esso ci si preoccupa delle contestazioni che potrebbero sorgere in una qualsiasi circostanza, pur esistendo una disciplina, in seguito ad eventuali errori e varianti; in sostanza in quei casi in cui si ritiene non ci sia la perfetta corrispondenza alle norme prescritte dalla CEE. Pertanto, in tale caso, il costruttore o l'importatore del materiale elettrico può presentare a sua difesa una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 19 febbraio 1973, n. 23, CEE, che accerti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2. Si tratta in ultima analisi di un appello alla precisa direttiva comunitaria al fine di chiarire l'eventuale controversia.

Anche l'articolo 7 è stato modificato e integrato nella sua stesura, in relazione al cosiddetto marchio di conformità. Su questo problema ritengo varrebbe la pena di condurre una piccola indagine conoscitiva. I marchi rivestono una funzione di grande rilievo poichè hanno il potere di attestare la corrispondenza del materiale posto in circolazione al

requisito di una sicura tecnologia e garantirne l'uso sotto l'aspetto della sicurezza da eventi dannosi per l'uomo, gli animali e le cose.

In apertura l'articolo 7 è stato rielaborato con la seguente categorica affermazione: « Il materiale elettrico si presume conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 quando esso è provvisto del marchio di conformità... »; che richiama all'attenzione della pubblica Amministrazione l'obbligo della massima severità nell'approvare i marchi di conformità.

Infatti il marchio di conformità deve garantire che il materiale è stato realizzato secondo le prescrizioni della CEE riprese nella legislazione nazionale e questo ha valore per tutti gli Stati membri della Comunità economica europea. Il marchio di conformità o l'attestato di conformità rilasciato dagli organismi autorizzati hanno valore probatorio. Per l'Italia, come abbiamo detto, gli organismi autorizzati a riconoscere i marchi di conformità sono designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. E qui viene logico il richiamo alla CEI che esiste ed opera nel paese già da 70 anni con ottimi risultati e la più seria considerazione internazionale.

Con l'ultimo comma dell'articolo in esame « Si presume altresì conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale, quando esso sia munito di una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore stesso ». Il costruttore ovviamente assume in tal caso ogni più lata responsabilità per quanto fornisce, con la conseguenza di vedersi inibita la costruzione del materiale elettrico, qualora contravvenga alle norme di cui al provvedimento in esame.

La norma, che certamente ha carattere fiduciario nei confronti degli operatori economici del settore, era già contenuta nell'ultimo comma dell'articolo originario.

E veniamo all'articolo 6. Tale articolo riguardava la nomina degli organi di normalizzazione; ma essendo stato tale problema risolto nel nuovo testo dell'articolo 3, viene proposta la soppressione del testo originario sostituendo il contenuto con norme riguardanti la vigilanza del Ministero dell'industria per quanto attiene la buona produzione e la rispondenza dei prodotti alle norme tecniche accettate nei paesi più progrediti in fatto di meccanica del settore, e del Ministero del lavoro per quanto attiene i problemi connessi all'infortunistica. Questi Ministeri hanno la facoltà di limitare la circolazione e di vietare l'immissione sul mercato di quei prodotti che non rispondano alle esigenze di una buona tecnologia rivolta ad acquisire un massimo di sicurezza.

Penso che il provvedimento così com'è stato rielaborato possa rispondere pienamente non solo all'istanza di garantire un buon prodotto nazionale nel settore dei materiali elettrici, ma anche all'altra istanza non meno importante (ricordo di averne cominciato a parlare il 9 aprile dell'anno scorso proprio mentre a Milano si svolgevano i funerali di tre operai fulminati in una cabina elettrica municipale) di garantire al massimo la sicurezza delle persone, degli animali domestici e delle cose, così come la direttiva europea richiede a tutti i paesi della Comunità.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Alessandrini per l'ulteriore contributo fornito al dibattito.

M A N C I N I . Vorrei innanzitutto esprimere un apprezzamento per il lavoro tenace svolto dal collega Alessandrini nei confronti di una legge di applicazione della normativa comunitaria, che, pure essendo tra le più semplici, si è poi in effetti rivelata, per un presunto conflitto di competenze e di prestigio, abbastanza complessa nella formulazione. Vi è anche da osservare che vari motivi ci hanno portato a discutere questo provvedimento assai oltre i diciotto mesi previsti dalla stessa direttiva comunitaria.

Credo che la direttiva comunitaria abbia un obiettivo apprezzabile, cioè quello di armonizzare la legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza degli impianti elettrici e quindi di libera circolazione del materiale elettrico nell'ambito del mercato comunitario. Ora, a prescindere dagli interessi dei

gruppi più forti che operano nel settore e che mirano anche a superare la diversità delle legislazioni nazionali per allargare la immissione sul mercato di taluni prodotti, non vi è dubbio che l'armonizzazione della normativa sulla sicurezza degli impianti elettrici tenda a risolvere un problema di preminente interesse sociale, di interesse soprattutto per gli utenti del servizio degli impianti elettrici. Oserei anzi dire che l'adozione di norme comunitarie in materia, qualora queste siano bene interpretate e applicate, potrebbe anche rendere superabile la spinta al ricorso agli albi professionali, che tuttora si verifica, per garantire che una data ditta operi in osservanza delle regole d'arte e così via.

Ciò premesso, però, io ho l'impressione che il provvedimento in esame non soddisfi in pieno e temo, in sostanza, che noi andiamo a varare una legge troppo farraginosa che non so quanto possa trovare reale applicazione. Il problema, comunque, non è di poco conto se si considera che nel nostro paese si registrano non meno di 6.000 incidenti domestici all'anno spesso mortali, proprio per anomalie registrabili negli impianti elettrici.

In merito all'articolato, vorrei osservare che non mi convince molto l'eccezione delle prese, delle spine di corrente per uso domestico. In altri termini, si vuole emanare un provvedimento soprattutto per garantire gli utenti nell'ambito della propria abitazione e vengono escluse le cose che sono maggiormente a contatto con le persone e con gli animali domestici: questa è un'assurdità. Capisco che possano esserci dei conflitti di interessi in questa questione, però mi sembra molto strano che siano escluse le cose che possono generare un più alto numero di incidenti domestici.

In Italia, peraltro, sono in circolazione alcuni elettrodomestici le cui spine non sono applicabili alle prese di corrente che vengono installate negli immobili. E ciò avviene proprio perchè manca una norma comune; quindi, io credo che una armonizzazione da questo punto di vista dovrebbe essere gradita. Inoltre, resto perplesso sul fatto che il materiale elettrico destinato ai paesi esterni alla CEE non debba essere sottoposto agli stessi requisiti di sicurezza. Ma qui sorge un problema più che di ordine economico oserei dire di ordine morale: non capisco perchè ci sia tanta premura di salvaguardare la vita dei cani di razza pura nei salotti del nostro paese e non invece la vita delle persone nei paesi terzi, africani o del terzo mondo. Per quale motivo nei loro confronti non ci deve essere l'osservanza di determinati requisiti?

Un'altra questione riguarda la regola d'arte in materia di sicurezza. Secondo me, così com'è formulata, la norma è troppo generica. Capisco che ci sono pubblicazioni normative speciali che la definiscono, però credo che anche in questo contesto bisognerebbe cercare di precisare un po' di più, almeno per quello che concerne l'organismo competente; altrimenti tutti si sentono autorizzati a definire un lavoro eseguito a regola d'arte se risponde ai requisiti *a*, *b* e *c*.

Quindi ritengo, anche se l'articolo 3 esplicita la questione, che sarebbe opportuno un riferimento concreto agli istituti: CNR, CEI, o qualunque altro esso sia, in modo che si sappia poi chi deve concretamente definire una regola d'arte che vada poi rispettata.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in questo non sono bene specificate le categorie che debbono essere rappresentante nella Commissione preposta ad individuare le norme armonizzate. Se ne parla in modo generico e, cioè, si parla solo di sentire i costruttori ed i lavoratori, ma che cosa significa questa vaga affermazione? Occorre definire bene il concetto. Cioè, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, si debbono sentire anche quelli delle imprese installatrici, industriali ed artigiane, poichè costoro riescono a constatare meglio degli altri se l'impianto presenta o no dei difetti, per esperienza diretta; possono perciò dare una segnalazione attendibile agli organi di controllo.

Concludendo, il provvedimento — a nostro avviso — è abbastanza infarcito da troppi « se » e da troppi « ma » che non giovano alla sua applicabilità. Se si potesse

renderlo più lineare, più semplice, meno nutrito di eccessivi dettagli, forse verrebbe meglio letto ed interpretato ed anche meglio applicato.

C'è ancora il problema delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme armonizzate. Anche qui sono un po' vaghe le modalità di applicazione delle sanzioni. Difatti, queste prevedono il divieto di immissione sul mercato del materiale. Ma una volta che questo è stato montato, messo in opera, se non risponde a certi requisiti, che cosa avviene? Qui ci sono interrogativi che bisogna sciogliere, anche perchè mi risulta che oggi non più di una o due ditte produttrici nel nostro paese osservano scrupolosamente le norme che in generale vigono negli altri paesi della Comunità europea. Forse sono ditte che hanno determinati rapporti commerciali che le obbligano a rispettare queste regole. Però mi risulta che in generale le norme che in altri paesi sono considerate acquisite da noi vengono ancora ampiamente disattese.

Inoltre occorre garantirsi che dietro la regola d'arte non si nascondano operazioni commerciali manovrate da grandi ditte costruttrici. Noi questa cosa l'abbiamo abbastanza intuita anche per altre normative comunitarie. Basta ricordarsi le cicale che bisognava mettere dietro i rimorchi degli autotreni, basta ricordarsi dei tachimetri che sono stati imposti all'autotrasporto e così via. Sono cose che vengono tra l'altro presentate come misure indispensabili e dopo sei-sette mesi nessuno ne parla più, perchè decadono, non si sa bene per quali motivi.

Bisognerebbe essere un po' più accorti e fare in modo che queste norme comunitarie non siano poi il riflesso di non sempre pulite operazioni commerciali. I controlli, inoltre, non debbono essere fatti — a nostro avviso — solo allo stato di installazione, ma anche al momento della produzione del materiale, rendendo poi soprattutto rigoroso il collaudo degli impianti prima che questi entrino in funzione.

Credo infine che sarà necessario arrivare, in un secondo tempo, come ha anche adombrato il relatore, ad un perfezionamento di questa legge. Dopo un certo periodo di sperimentazione, sono certo che verranno fuori delle lacune, nasceranno delle interpretazioni arbitrarie o contraddittorie e quindi si dovrà procedere ad un miglioramento, ad una verifica e ad una rielaborazione del provvedimento.

In considerazione di tutti questi « se » e di tutti questi « ma », che tra l'altro non sono presenti solo nel testo, ma anche in noi, il nostro Gruppo dichiara la sua astensione.

B E R L A N D A . Intervengo rapidamente per esprimere al senatore Alessandrini un vivo ringraziamento da parte del Gruppo democratico cristiano, perchè ha elaborato e perfezionato il testo originario ed ha portato a conclusione un provvedimento di notevole importanza interna ed internazionale.

L'opera di mediazione che ha compiuto insieme ad uno sforzo notevole per conciliare esigenze tecniche e produttivistiche, non può non essere coronato da un buon successo.

Senza dilungarmi troppo, manifesto il consenso della mia parte politica al testo proposto dal relatore.

C A L V I . Mi associo a quanto detto dal senatore Berlanda, però vorrei chiedere alcuni chiarimenti al relatore: mentre nel provvedimento si stabiliscono chiare modalità che i produttori debbono rispettare nella costruzione di materiale elettrico, nel testo non si precisa se vi siano eventuali disposizioni affinchè nelle case, attraverso i collaudi, si proceda alla verifica della sicurezza di questo materiale.

A me risulta che in Italia le case più rinomate costruiscono già questo materiale elettrico secondo gli accorgimenti più progrediti ai fini della sicurezza; ma sarebbe utile sapere se sul mercato italiano esista ancora un certo numero di industrie in questo settore che non si sia invece adeguato alle nuove tecniche, perchè in tal caso sarebbe assurdo che continuassero a produrre un materiale che domani sarà proibito.

T A L A M O N A . Ho ammirato lo sforzo del senatore Alessandrini per riferire su

di un disegno di legge di natura strettamente tecnica e in ordine al quale non abbiamo tutti una competenza sufficiente per afferrare ogni aspetto dell'argomento.

Vorrei soffermarmi sulle esclusioni che il provvedimento prevede, associandomi a quanto ha osservato il senatore Mancini. Sono escluse le spine e le prese di corrente per uso domestico, sono esclusi i contatori elettrici e i materiali elettrici per ascensori. Su queste conclusioni vi sarebbe molto da dire: innanzitutto, perchè abbiamo una produzione vastissima in tale settore e sul mercato troviamo materiale di sicurezza ad un prezzo superiore rispetto al materiale non di sicurezza. Quindi, la vita delle persone in Italia è ancora legata alle disponibilità di denaro e su questo non siamo naturalmente d'accordo. In secondo luogo, perchè andiamo a toccare interessi notevoli, dal momento che tutto questo materiale è coperto da brevetti e sappiamo che oggi la concorrenza in Italia si fa a suon di brevetti.

Sono del parere, pertanto, che questo punto vada approfondito da parte del Ministero e dell'organismo che si andarà a costituire, cui spetterà la responsabilità di stabilire se un prodotto è conforme alla legge.

Qui si parla di un organismo nel quale sono rappresentate le amministrazioni pubbliche interessate, il che vuol dire tutto e niente. L'Enel, per esempio, che è un forte consumatore di apparecchiature elettriche, sarà rappresentato in questo organismo? Vi sarà rappresentato l'ENPI, di cui parlava il senatore Mancini, che ha appunto il compito di controllare la rispondenza degli impianti alla sicurezza delle persone?

Sono anch'io d'accordo che, oltre ai fabbricanti e ai costruttori, vi debbano partecipare gli installatori, perchè sono essi che effettivamente valutano la pericolosità, la rispondenza o meno a certi requisiti di sicurezza degli apparecchi, oltre naturalmente ai lavoratori che qui sono indicati in una maniera molto vaga, in quanto non si comprende se siano i lavoratori della produzione o della installazione, ovvero i lavoratori che consumano queste apparecchiature elettriche. Ecco l'eccessiva genericità di questo punto che per me è fondamentale, perchè, una volta chiarito bene come sarà composto l'organismo che dovrà dare il consenso alla messa in commercio di un determinato prodotto, avremo le garanzie che ricerchiamo.

Ma il problema principale, ripeto, è quello delle esclusioni. Voglio anche ammettere che a livello comunitario questi particolari apparecchi non siano regolamentati; ma nell'interesse nostro, dal momento che esaminiamo un disegno di legge del genere, direi di includerli tra quelli da disciplinare e regolamentare. Anch'io, comunque, date le perplessità che ho manifestato, annuncio la mia astensione.

P O R R O . Approvo il disegno di legge illustrato egregiamente dal senatore Alessandrini e sottolineo, a sostegno del mio consenso, che, dal momento che l'industria produttrice di apparecchi elettrici (e parlo di quella italiana) si è affermata nell'ambito del mercato europeo e la legge intende regolamentare e armonizzare la materia al fine di eliminare gli incidenti che effettivamente possono essere causati da differenziazioni e concezioni diverse, lo studio in questo senso deve essere maggiormente approfondito per il raggiungimento dello scopo.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Debbo ringraziare i colleghi, innanzitutto per le parole di apprezzamento usate nei confronti del mio modesto lavoro; in secondo luogo per il loro intervento aperto e nel contempo preoccupato a questa problematica tanto importante per la sicurezza nel settore dell'elettricità.

Ovviamente stiamo provvedendo a legiferare in armonia con altre otto nazioni e come già posi in rilievo nella mia relazione affrontiamo per ora quei settori in merito ai quali le nove nazioni si sono trovate d'accordo. Questo non fa tuttavia presumere che settori per ora esclusi dalla normativa armonizzata non debbano essere regolati dai singoli paesi. Nostro dovere, fra gli altri, è di difendere l'attività operosa dei nostri concittadini, nel caso concreto l'attività industriale e commerciale sia all'interno che all'estero relativa al materiale elettrico. Difendendo il prodotto e la sua commercializzazione dob-

biamo nella maniera più tranquillizzante offrire materiali e impianti che non mettano in pericolo l'incolumità della gente. Allo stato delle cose, pur assicurando a tutta l'area del settore elettrico le più larghe garanzie per la sicurezza, non dobbiamo trascurare tutto quello che in sede d'intesa europea ha raggiunto una disciplina comune riservandoci, nel caso, di trattare per poi includere nell'accordo già realizzato i settori, e sono ben nove, attualmente esenti.

Pertanto, vi pregherei di accettare le esclusioni così come sono state concordate, e risultano elencate nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, perchè probabilmente, una alla volta, le vedremo scomparire. A dimostrazione di quanto sto affermando, voglio leggere poche righe della relazione che accompagna la direttiva della CEE.

Tale relazione dice: « La direttiva esclude dal proprio campo di applicazione alcune categorie ben definite di materiali e di fenomeni elettrici, per i quali sono o saranno emanate disposizioni più specifiche ». Non si tratta di dimenticanze; si tratta di esclusioni volute, in alcuni casi — io mi sono permesso di sottolinearlo — perchè non si è raggiunta una intesa, ma in altri casi perchè sembra sia già stata conseguita una uniformità dei materiali garante delle caratteristiche tecnologiche e di sicurezza.

Prego perciò il collega Mancini di non voler insistere per modificare una dizione essenziale della direttiva comunitaria, perchè si tradurrebbe in un danno per il nostro paese.

Per quanto, invece, riguarda il problema della regola dell'arte, sarebbe opportuno fare una visita agli uffici che si occupano di queste cose, al Consiglio nazionale delle ricerche e soprattutto alla sede del CEI, per avere la prova della cura, della mobilitazione di persone e del dispendio di mezzi con cui si svolge la ricerca sul piano internazionale, prima di giungere ad ogni decisione. È una impostazione che andrebbe conosciuta, per renderci conto che gli uomini del CNR e del CEI fanno le cose con molta diligenza e responsabilità.

Per quanto riguarda l'informazione mi sono documentato con la massima diligenza chiedendo anche una relazione ad un antico nostro collega, il professor Faletti, docente emerito della materia del Politecnico di Milano. L'indagine sulla validità di talune soluzioni viene svolta fra un campo di tremila esperti nei vari settori. Questo ci autorizza a credere che sia sul piano tecnologico e della regola d'arte nelle soluzioni e nella costruzione, sia per quanto riguarda la sicurezza si dovrebbe avere — salvo gli abusi sempre possibili che peraltro non entrano nel quadro — una tranquillizzante sicurezza per le persone, gli animali domestici e le cose.

Aggiungo che se la Commissione volesse prendere contatto con gli enti in questione e assistere ad una seduta per vedere come vien fuori una norma, potrebbe farlo. Inoltre la seduta definitiva per ogni settore, per ogni congegno, vien fatta a Roma presso il Consiglio nazionale delle ricerche, ove non sarebbe impossibile una nostra partecipazione conoscitiva.

Paesi terzi: fuori del territorio della CEE questa costituisce una situazione drammatica che il collega Mancini ha messo a punto, anche se non si tratta di diffondere armi nei paesi sottosviluppati, mettendo i gruppi tribali in condizioni di sterminarsi fra di essi. Si tratta invece di vendere materiale elettrico non coperto da tutte le garanzie per la sicurezza della quale noi ci preoccupiamo per i nostri paesi. Ma quale alternativa esiste? Se domani uno stato del centro dell'Africa o uno stato del centro dell'America ci chiede prese o congegni fatti in un determinato modo, o glieli forniamo così come vengono richiesti (l'acquirente è uno Stato sovrano!) o, se non glieli diamo noi, glieli dà un altro paese nostro concorrente. E sinceramente dico che è meglio vendere dei congegni ancora tecnologicamente primitivi piuttosto che vendere mitragliatrici.

È ovvio che su questa materia purtroppo almeno per ora non c'è niente da fare. Al massimo si può approfondire il problema, per poi dolersene, eventualmente, in sede internazionale al fine di far evolvere i paesi sottosviluppati e di far loro accettare a tutela della sicurezza quella disciplina ormai quasi universalmente accettata.

M A N C I N I . Io non riesco a capire perchè un paese del terzo mondo possa chie-

derci impianti elettrici, prese, eccetera, ad un livello di sicurezza inferiore.

P R E S I D E N T E . Dipende dalla legislazione che ha quel paese. Non tutti i paesi sono allineati.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* È un problema di legislazione locale, perchè ogni paese ha la sua disciplina. Però a me risulta che in generale richiedono impianti e prodotti approvati dalla IEC, quel grande organismo internazionale che è l'ombrello di tutti i paesi almeno sotto l'aspetto tecnologico.

Invece io mi sento più sensibile all'altra osservazione all'articolo 3, riguardante l'immensa rete degli installatori. Il testo potrebbe essere ampliato emendandolo con la frase: « dei conduttori, produttori, installatori, designati dalle loro categorie ».

Per quanto riguarda i lavoratori, si potrebbe usare la solita formula: « rappresentanti dei lavoratori del settore designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale ». Se viene presentato un emendamento in questo senso, lo accetto.

Per quanto riguarda la partecipazione alla elaborazione delle norme, a me risulta, per esempio, che l'ENEL, che pratica una disciplina più severa di quella che la Comunità europea impone, partecipa mediante suoi rappresentanti alla formazione delle norme CEI. Trattandosi poi del massimo organo elettrico nazionale, mi sembra il più adatto ad essere ascoltato. Comunque, se vogliamo precisare che debba essere ufficialmente chiesta la presenza dell'ENEL, la Commissione diventa enormemente più pletorica. Aprire ad una partecipazione significa creare ulteriori istanze da parte di altre categorie, se non fosse altro che per motivi di prestigio. Questo per quanto si riferisce alle osservazioni fatte in modo particolare dal collega Mancini.

Se proprio si deve ampliare la Commissione, mi limiterei al massimo ad includere l'ENEL.

Il collega Calvi ha richiamato la nostra attenzione sugli infortuni che avvengono in ambienti domestici. Però qui non si tratta più di produzione di materiali elettrici ma di installazioni; e per quanto riguarda le installazioni ci sono norme già in vigore che stabiliscono come queste installazioni devono essere attuate. Il problema è il controllo! Emanare norme è cosa molto importante, ma è estremamente più importante avere la presenza continua degli organi di controllo, per vedere se quello che si è deliberato viene poi realizzato. Comunque ritengo che questo sia un aspetto molto importante, ed è stata cosa saggia il richiamarlo.

Il collega Talamona ha sollevato appunto il problema dei controlli, in merito al quale condivido perfettamente il suo punto di vista. Inoltre egli ha parlato di un problema di costi della produzione, per quanto riguarda le prese più sicure e quindi più costose, e di prese meno sicure. Oggi sono molto diffusi congegni salvavita, apparecchi limitativi di una tensione pericolosa che interrompono, in brevissimo tempo, l'erogazione della corrente. Anche queste apparecchiature comportano peraltro un costo aggiuntivo.

Infine, ringrazio il collega Berlanda e il collega Porro i quali hanno voluto, oltre che confortare il relatore con il loro consenso, esprimere la loro adesione al testo del disegno di legge, anche se non si può sottovalutare l'astensione degli altri colleghi.

C A L V I . A seguito delle dichiarazioni del collega Alessandrini, dichiaro che mi ritengo soddisfatto.

C A R E N I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dichiaro che concordo con le considerazioni del relatore, senatore Alessandrini, e colgo l'occasione per ringraziarlo ancora per la collaborazione che ha dato anche ai dirigenti del Ministero dell'industria nella formulazione dell'elaborato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, che avrà luogo, non facendosi obiezioni, sul testo emendato che è stato proposto ed anche illustrato dal collega Alessandrini, a cui mi permetterò di pro-

porre alcuni emendamenti scaturiti dalle comuni osservazioni.

(*Così rimane stabilito*).

Do pertanto lettura del primo articolo:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;

c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;

d) contatori elettrici;

e) prese e spine di corrente per uso domestico;

f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;

g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;

h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;

i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio sul territorio della Repubblica solo se — costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza — non comprometta in stato di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

I princìpi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge.

Nessun ostacolo può essere frapposto alla libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente articolo.

Al primo comma di questo articolo è stato suggerito dal collega Niccoli, un emendamento, che direi di carattere formale, tendente a sostituire l'espressione « sul territorio della Repubblica » con la seguente: « nel territorio della Repubblica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla Commissione della Comunità europea.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa con proprio decreto l'organismo nazionale incaricato di partecipare all'elaborazione delle norme armonizzate di cui al comma precedente.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono recepite le norme armonizzate di cui al primo comma del presente articolo e rilevanti ai fini della sicurezza.

Le norme armonizzate, di cui al comma precedente, saranno individuate sentita la Commissione costituita da un rappresentante rispettivamente delle Amministrazioni pubbliche interessate, dei costruttori, dei lavoratori e dell'organismo incaricato della normalizzazione, di cui al secondo comma del presente articolo.

L'ultimo comma di questo articolo, su concorde parere, già manifestato, dei commissari, andrebbe sostituito con il seguente:

« Le norme armonizzate, di cui al comma precedente, saranno individuate sentita la Commissione costituita da un rappresentante rispettivamente delle Amministrazioni pubbliche interessate, dei produttori, degli installatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore più rappresentative e dell'organismo incaricato della normalizzazione, di cui al secondo comma del presente articolo ».

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vi è uno sviluppo della materia che mi sembra suggerisca di spostare l'ultimo comma dopo il secondo comma da me proposto.

P R E S I D E N T E . Mi sembra logico. L'ultimo comma, quindi, diventerebbe il terzo.

In relazione a quest'ultimo spostamento, sarà necessario variare qualche riferimento e meglio precisare la formulazione di talune disposizioni. L'articolo 3, pertanto, dovrebbe essere così formulato:

Art. 3.

Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla Commissione della Comunità europea.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa con proprio decreto l'organismo nazionale incaricato di partecipare all'elaborazione delle norme armonizzate di cui al comma precedente.

Le norme armonizzate, di cui al primo comma, saranno individuate sentita la Commissione costituita da un rappresentante, rispettivamente, delle Amministrazioni pubbliche interessate, dei produttori, degli installatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore più rappresentative e dell'organismo incaricato della normalizzazione, di cui al precedente comma.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono recepite le norme armonizzate di cui al primo comma del presente articolo e rilevanti ai fini della sicurezza.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ove non siano state ancora stabilite norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 in materia di sicurezza, si presume rispondente alle disposizioni del precedente articolo 2 il materiale elettrico costruito secondo le disposizioni della CEE-el (Commissione internazionale della regolamentazione per l'approvazione del materiale elettrico) o della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale), recepite in Italia secondo la procedura di cui all'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 quale risulta con l'emendamento formale al primo comma ed un comma aggiuntivo proposti dal relatore:

Art. 5.

Ove non siano state ancora stabilite norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza, di un altro Stato membro della Comunità, quando detto materiale garantisca una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia, e che sia attestata da un laboratorio o istituto riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*È approvato*).

Art. 6.

Salvo prova del contrario, ed ancorchè non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2 il materiale elettrico per il quale il costruttore o l'importatore possa presentare apposita attestazione rilasciata da uno dei laboratori od istituti di cui al precedente articolo.

In caso di contestazione il costruttore o l'importatore può presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, che accerti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il materiale elettrico si presume conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 quando è provvisto del marchio di conformità ovvero di un attestato di conformità rilasciato dagli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità economica europea.

Per l'Italia i corrispondenti organismi sono designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si presume altresì conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale, quando esso sia munito di una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore stesso.

T A L A M O N A . Per quanto concerne questo articolo vorrei fare un'osservazione.

Se il costruttore, ai sensi del terzo comma, è abilitato a rilasciare a se stesso una dichiarazione di conformità, tutti gli altri certificati previsti non servono a niente! Tutto ciò che abbiamo detto prima risulta essere superfluo. Su questo punto, perciò, vorrei un chiarimento perchè, ripeto, questa disposizione, se non l'interpreto male, annulla completamente tutte le altre disposizioni di cui si è parlato prima.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Effettivamente potrebbe sembrare così, ma se noi poniamo mente all'impianto elettrico, troviamo due grandi settori: un settore che riproduce all'infinito il medesimo pezzo che va montato dall'installatore; accanto a questo settore, che comprende la generalità della produzione e dei consumi, ci sono dei congegni e degli impianti che sono unici, per i quali il giudizio complessivo è dato anche dalla sommatoria delle idoneità dei singoli pezzi.

P R E S I D E N T E . Però l'osservazione del senatore Talamona è sempre plausibile perchè qualcuno può evitare le altre garanzie con una sua personale. Non si potrebbe precisare in questo senso?

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Si potrebbe far così. In mancanza di marchio o di attestato di conformità, il costruttore di particolari impianti elettrici può rilasciare una dichiarazione di conformità avente lo stesso valore del marchio o dell'attestato e poi vi sono, come è ovvio i collaudi che debbono tenere conto di ogni aspetto dell'impianto.

T A L A M O N A . Se ho ben compreso, chi fornisce l'ultimo pezzo, cioè i vari pezzi messi insieme da più produttori, è colui il quale può rilasciare una dichiarazione di conformità.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Talamona, ma devo dire che mi rendo conto della difficoltà che il senatore Alessandrini si sta sforzando di evidenziare, cioè di specificare in un articolo questa particolare procedura. Però, se, come è sempre avvenuto, la discussione del provvedimento fa anche testo, diciamo così accanto alle norme, è chiaro che questa è la interpretazione ufficiale della Commissione, la quale riserva per alcuni tipi di prodotti non di serie, rari, ai produttori degli stessi di fare una dichiarazione

di conformità che conglobi tutti gli eventuali marchi occorrenti.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Tutto ciò deve risultare chiaro e costituire un fatto eccezionale, non abitudinario, perchè altrimenti una norma del genere potrebbe bloccare il settore operativo.

P R E S I D E N T E . Penso che questa interpretazione possa essere provvidenziale; mi sembra l'unica soluzione anche perchè al potere esecutivo rimarrà la facoltà di vigilare sull'eccezionalità di applicazione della norma.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Comunque sia, mi pare che i chiarimenti del Presidente diano la possibilità di un intervento al potere amministrativo.

P R E S I D E N T E . È esatto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 8.

La designazione per l'Italia degli organi di normalizzazione elettrica ed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli attestati a norma dell'articolo 7 e di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di questo articolo il relatore propone la soppressione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore che, dopo la soppressione del precedente articolo, diverrà il nuovo articolo 8:

Art. 8.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che hanno la facoltà di disporre accertamenti avvalendosi dei propri organi di vigilanza.

Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riscontrino la non corrispondenza del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2 possono vietarne l'immissione sul mercato o limitarne la circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegato, di cui do lettura:

ALLEGATO

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE

1) REQUISITI GENERALI

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, semprecchè esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2) PROTEZIONE DAI PERICOLI CHE POSSONO DERIVARE DAL MATERIALE ELETTRICO

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinchè:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possono prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3) PROTEZIONE DAI PERICOLI DOVUTI ALL'INFLUENZA DI FATTORI ESTERNI SUL MATERIALE ELETTRICO

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinchè il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI